COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1009

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 (4348) 1009

PRESIDENTE 1009
GASCO 1010
LATTANZIO, *Relatore* 1009
SCARPA 1010

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (4349) 1010

PRESIDENTE 1010
GASCO, *Relatore* 1010

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi (4350) 1011

PRESIDENTE 1011, 1014
BARTOLE, *Relatore* 1011, 1012, 1013
MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . . 1013
SCARPA 1012

La seduta comincia alle 20.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati D'Antonio, Gennai Tonietti Erisia, Sorgi, Spinelli, Urso.

Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 (4348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 11934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 » (4348).

Il Relatore, onorevole Lattanzio, ha facoltà di svolgere la relazione.

LATTANZIO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4348 ha una portata molto limitata, anche se ha un'importanza che io desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi. Come loro sanno per le visite al bestiame ai confini

dello Stato è prevista una visita veterinaria. Con il testo unico del 1934, l'importo di ogni visita fu fissato, tanto per citare qualche cifra, in lire 16, per quanto riguardava i cavalli; nel 1947 queste cifre furono aumentate di ben 30 volte.

Mi pare che allo stato attuale e non soltanto per motivi di svalutazione, ma sopratutto per l'importanza ed il potenziamento di questo servizio sia indispensabile un adeguamento di queste tariffe. D'altronde debbo far notare che per quanto riguarda i diritti di visita, innanzitutto, vi è da considerare che le tariffe sono diverse a seconda che riguardino l'importazione o l'esportazione; ciò proprio in favore della nostra zootecnia, essendo la stessa un settore che ci sta molto a cuore.

L'altra cosa che vorrei dire è questa: il maggior gettito derivante da questi diritti di visita ha una destinazione particolare in quanto è devoluto alla lotta contro le malattie infettive del bestiame, per cui questa entrata che si prevede in 8 miliardi e 260 milioni avrà una collocazione di rilevante importanza.

D'altra parte devo ricordare che con un disegno di legge di questa legislatura, noi abbiamo impostato la lotta contro le malattie degli animali in termini molto precisi. Risulta chiaro che con degli indennizzi di visita molto limitati certe visite non possono essere effettuate; riteniamo invece che con le nuove tariffe queste visite possano essere effettuate nell'interesse del nostro patrimonio zootecnico.

Per questi motivi, credo di poter raccomandare alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

SCARPA. Chiedo scusa, signor Presidente, ma noi fino a ieri sera alle 19 non sapevamo che questi provvedimenti sarebbero stati posti all'ordine del giorno; chiedo pertanto che il seguito dell'esame venga rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Io sono convinto della verità di ciò che ella dice, onorevole Scarpa, tanto che ho detto ai colleghi che questa sera avremmo sentito le relazioni dei tre disegni di legge, e domani avremmo proceduto alla discussione e alla votazione.

GASCO. Ciò significa che quei provvedimenti dovranno essere votati prima di quello a me affidato e che figura al successivo punto dell'ordine del giorno?

PRESIDENTE. No, onorevole Gasco.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (4349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4349: « Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, della afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche ».

Il Relatore, onorevole Gasco, ha facoltà di svolgere la relazione.

GASCO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4349 intende dare un diverso assetto al nostro sistema preventivo, rendendo i controlli più efficienti, in maniera da prevenire casi quali quello della peste suina, che dovemmo fronteggiare d'urgenza con un decreto legge (convertito poi nella legge 7 luglio 1967, n. 514), poiché stava provocando danni gravissimi, particolarmente in alcune province della pianura padana.

Penso si debba dare atto al ministro della sanità di aver messo a profitto l'esperienza di questi mesi, introducendo nella legislazione attuale una serie di modifiche che permettono di rendere permanenti quegli accorgimenti e quelle iniziative che servono appunto a prevenire o a reprimere il diffondersi di determinate malattie infettive, che possono causare – lo abbiamo visto – gravissimi danni al nostro patrimonio zootecnico.

Le caratteristiche essenziali di questo disegno di legge si possono così riassumere. Innanzi tutto, esso aumenta le possibilità di intervento del Ministero della sanità, dandogli modo di vigilare sulle forme infettive, di natura esotica, che possono verificarsi nel nostro paese per l'introduzione non solo di capi di bestiame, ma anche di parti di animali abbattuti, che possono diffondere rapidamente epidemie pericolose.

La seconda caratteristica qualificante di questo disegno di legge è che esso si preoccupa dell'addestramento del personale tecnico necesario (veterinari provinciali, veterinari condotti), dando al Ministero la possibilità di istituire dei corsi di aggiornamento, in relazione alle diverse caratteristiche connesse al riconoscimento delle varie forme morbose.

Una delle maggiori spese è quella per l'abbattimento dei capi infetti, o anche soltanto sospetti di essere infetti. Il provvedimento citato poc'anzi non faceva che affermare, a questo proposito, alcuni principi che questo disegno di legge rende invece permanenti, sostituendosi, appunto, a quel provvedimento. Quest'ultimo poneva un quarto della spesa a carico delle province, e tre quarti a carico del bilancio dello Stato. L'unico sistema per difendersi dalle epidemie è infatti la distruzione degli animali infetti, o sospetti; vi sono sanzioni gravissime a carico di coloro che non denunciano in tempo le malattie, o non ottemperano all'obbligo di abbattimento dei capi infetti. Molto opportunamente, il disegno di legge in esame porta al 90 per cento della spesa l'intervento dello Stato a favore delle province, dei comuni o dei loro consorzi, per l'abbattimento dei capi.

Ho enunciato le caratteristiche salienti del disegno di legge in esame, che mi sembra anche positivamente innovativo in quanto si preoccupa, come ho detto, di mantenere addestrato il nostro personale veterinario. Viene così dato modo al Ministero della sanità di disporre di un complesso di difese efficienti per la tutela di un patrimonio che è tra i più preziosi per la nostra economia. Si ricordi, infatti, che noi siamo largamente debitori alle importazioni dall'estero per le carni; non possiamo quindi permetterci il lusso di lasciare decurtare il nostro patrimonio zootecnico.

Concludendo, penso sia mio dovere comunicare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole del quale do lettura:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'*iter* legislativo del provvedimento concernente modifiche alla misura dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato (C. 4348), cui l'articolo 10 del disegno di legge in esame rinvia per la copertura dell'onere da quest'ultimo implicato.

La Commissione richiama, altresì, l'attenzione della competente Commissione di merito sull'opportunità di precisare, nel testo del richiamato articolo 10, che la indicazione di copertura ivi formulata è riferita alla maggiore spesa del provvedimento implicata a carico dell'anno finanziario 1968 ». Questo perché i vincoli di spesa non possono superare un anno; sarà perciò necessario disporre espressamente che la maggiore copertura si riferisce all'anno 1968; si tratta di una osservazione puramente formale, in relazione ai rilievi mossi dalla Corte Costituzionale.

« La Commissione segnala, infine, la necessità di integrare il citato articolo 10 del disegno di legge con l'inserimento di un comma aggiuntivo che autorizzi espressamente il ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, connesse con l'applicazione del disegno di legge medesimo ».

Va da sé che sarà necessario approvare due emendamenti, per accogliere questi suggerimenti della Commissione bilancio.

Vorrei infine far presente un punto. Ho rilevato che anche nella relazione svolta al Senato è stato preso in considerazione il fatto che determinate province, a causa della concentrazione di bestiame suino infetto nel loro territorio, avevano dovuto sopportare un onere assai rilevante per l'abbattimento dei capi nel corso del 1967.

Vorrei perciò attirare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto del ministro, su questo punto, domandando altresì se non sarebbe possibile che il Ministero della sanità tenesse conto, nell'erogazione delle somme che ha a disposizione, della situazione di bilancio di queste province, che hanno sopportato degli oneri veramente rilevanti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gasco per la sua relazione e secondo gli accordi, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 4349 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitarie degli allevamenti della tubrecolosi e della brucellosi (4350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e dalla brucellosi » (4350).

Il Relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincierò leggendo una frase contenuta nella relazione ministeriale al disegno di legge e cioè: « Basta considerare che la tubercolosi bovina e la brucellosi causano una diminuzione nel reddito degli allevamenti nazionali corrispondente a più di 50 miliardi di lire annue. A tale danno si

debbono aggiungere la passività di 5-6 miliardi... ».

Ora, fatta questa premessa, discende chiara l'esigenza di provvedere in questo settore. Il legislatore ha già affrontato questo problema; infatti noi approvammo nel 1964 una legge che si rese assai utile ai fini della profilassi negli allevamenti dei bovini disponendo uno stanziamento di 4 miliardi annui per dieci anni.

Con delle particolari indicazioni e con particolari criteri come quello della corresponsione di un indennizzo a quell'allevatore che avesse ripristinato entro 60 giorni il proprio bestiame, venivano perseguiti i fini della legge stessa.

La legge approvata è stata utile, ma ha incontrato nella pratica attuazione delle difficoltà di ordine burocratico che sono inerenti al sistema amministrativo vigente nel nostro paese.

Quella legge, però, costituiva l'inizio del risanamento del settore zootecnico perché si limitava alla bonifica degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Ora, è notorio che soprattutto sotto il profilo delle zoosi del contagio, il problema non va limitato soltanto al settore bovino, ma ci sono settori di animali, quali gli ovini e i caprini, i quali sono soggetti molto facilmente alla brucellosi con tutte le conseguenze di trasmissibilità nei confronti dell'uomo.

Data l'ora non posso soffermarmi sugli aspetti patologici tecnici e scientifici del problema; mi soffermerò brevemente sui due aspetti concernenti la legge al nostro esame e cioè la tubercolosi e brucellosi.

Per quanto riguarda la brucellosi, noi conosciamo tre tipi di brucelle: la brucella *melitensis*, la brucella *abortus* e la brucella *suis*. Tutti e tre questi tipi determinano delle malattie a carico dell'apparato genitale, soprattutto, degli animali che determinano non soltanto la perdita del bestiame ma anche la diffusione della malattia compromettendo così anche il settore lattiero e caseario.

Per quanto riguarda il settore patologico è nota la malattia di *Bang* dei bovini, sempre a seguito di infezioni brucellare, che viene trasmessa anche all'uomo. Qui, non mi riferisco soltanto all'Italia meridionale, ma anche ad alcune zone della Toscana, dove predomina la brucella di tipo *melitensis* che si trasmette all'uomo e ai bambini, mentre nell'Italia settentrionale, dove prevale il tipo di brucella *abortus*, la trasmissibilità all'uomo avviene in scarsa misura.

Per quanto riguarda, viceversa, la tubercolosi debbo dire che il fenomeno è molto esteso nella Valle padana.

SCARPA. Ha idea, l'onorevole Relatore, dell'importanza che riveste lo stato delle stalle nel fenomeno della tubercolosi?

BARTOLE, *Relatore*. Certamente fortunatamente il fenomeno è meno diffuso nel mezzogiorno.

I danni economici sono evidenti e rilevanti, non soltanto per la perdita immediata del capo quanto per la limitata sopravvivenza dell'animale colpito da tubercolosi, e la minore resa lattifera.

La relazione ministeriale parla di danni rilevanti che, come ho prima accennato, raggiungerebbero la cifra di circa 50 miliardi ivi compresa non soltanto la perdita delle giornate lavorative dei soggetti umani che attraverso i latticini e le carni insaccate contraggono la malattia, quanto per la perdita che si viene ad avere nel settore zootecnico del nostro paese.

Il problema sottoposto alla nostra attenzione, oltre a costituire un impegno di carattere sanitario vero e proprio, è contemplato anche dal capitolo XVIII della programmazione economica, da noi approvato, che prevede appunto l'esigenza di un'opera di risanamento del settore nel quinquennio.

Il disegno di legge prospetta anche i danni che derivano alla produzione sia delle carni, sia dei prodotti lattiero-caseari quanto al commercio estero, vigenti le norme che pongono divieti all'introduzione di quei prodotti. Esiste quindi anche un'esigenza di allineamento di legislazioni in campo comunitario.

Occorrerà quindi adottare misure profilattiche – sulle quali si potrà poi tornare, in sede di esame degli articoli – che vanno dall'accertamento obbligatorio, attraverso reazioni immunologiche, degli animali, con abbattimento coatto dei tipi risultanti sicuramente infetti, ad una certificazione statale per quanto riguarda i capi indenni, e soprattutto ad una sorveglianza dell'igiene dell'*habitat*, e particolarmente delle stalle, come osservava il collega Scarpa. A tale igiene si deve se alcuni paesi – che, del resto, hanno una economia molto più florida della nostra – hanno potuto, nel giro di un anno, debellare completamente la tubercolosi, soprattutto, bovina: vedi la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, gli Stati Uniti. Vorrei aggiungere che anche altri paesi, a noi più o meno vicini, come l'Inghilterra, la Germania occidentale, l'Olanda, la Francia e l'Austria, sono ormai sulla via dell'eradicazione totale della zoosi.

Non posso non sottolineare un particolare a proposito della tubercolosi. Si tratta di dati che ho desunto da quanto, molto affrettatamente, ho potuto leggere questa mattina. Su ventimila decessi all'anno per tubercolosi, in campo umano, è stato accertato che circa il dieci per cento è attribuibile a contagio, diretto o indiretto, da bovini infetti.

Si tratta quindi di un problema sanitario, di un problema politico, di un problema economico.

Per quanto riguarda la possibilità di contagio, bisogna ricordare che è necessario lo abbattimento dei capi infetti, ma non sempre la distruzione delle carni, in quanto il calore a cui queste vengono sottoposte distrugge l'agente infettante.

La relazione ministeriale accenna alla necessità di abbattere un milione e trecentomila capi infetti, prevalentemente concentrati nella valle padana. Questo numero mi sembra sia stato calcolato in maniera un po' approssimativa.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Abbiamo delle statistiche precise.

BARTOLE, *Relatore*. Ma bisogna tener presente anche il settore degli ovini e dei caprini, che mi sembra sia stato trascurato. Probabilmente, quindi, il numero è maggiore. I danni per la nostra bilancia economica raggiungono la cifra di circa 50 miliardi.

Vorrei adesso fare un accenno ad una questione assai dibattuta in sede scientifica, e precisamente al trattamento preventivo degli animali, contro la tubercolosi. Si era pensato da un lato alla vaccinazione con tubercolina, dall'altro al trattamento con idrazide dell'acido isoniconitico, assai efficace nel campo della tubercolosi umana. Contro questo trattamento, e con ragione, molti scienziati si sono opposti e si oppongono, perché l'estensione a tutti i capi di un trattamento con questo importantissimo mezzo terapeutico contro la tubercolosi umana, anzitutto non consentirebbe la diagnosi (in quanto l'idrazide dell'acido isonicotinico somministrata falserebbe l'esame alla tubercolina) ed inoltre non sarebbe sufficiente per una terapia.

Cosicché, alla fine, non si può invece escludere il rischio di ottenere il risultato estremamente negativo di selezionare i germi tubercolari, nel senso di renderli resistenti. Questo sarebbe un danno gravissimo, perché è noto come la tubercolosi possa venire trasmessa dagli animali all'uomo; tanto più grave è la malattia quanto più resistenti sono i germi ai vari mezzi terapeutici.

Quindi la tubercolosi viene e deve venire risolta integralmente solo con la eliminazione dagli allevamenti di tutti gli animali che reagiscono positivamente alla tubercolina, ed applicando severe misure igienico-sanitarie, e migliorando anche le condizioni dell'alimentazione o stabulazione degli animali.

Per quanto riguarda la brucellosi, anche qui la lotta è improntata sulla eliminazione dei capi aventi sieroagglutinazione positiva e sull'impiego nei vitelli al quinto e all'ottavo mese di vita del vaccino Buck 19, o altro presidio immunizzante di maggiore validità.

Nei paesi zootecnicamente più progrediti è noto che sta per essere bandita la vaccinazione dei vitelli in quanto, a volte, nei capi adulti si hanno titoli agglutinanti che rendono difficile stabilire se questi sono dovuti alla vaccinazione o all'infezione naturale. Il metodo migliore di risanamento è appunto quello della eliminazione dei soggetti infetti.

Ma il successo dei programmi di eradicazione è in relazione anche al modo col quale essi vengono applicati.

Infatti, laddove esiste una concentrazione notevole di allevamenti di bovini, ovini o caprini (ed è proprio il caso degli allevamenti della Val Padana, che sono contigui l'uno all'altro), se non si attua l'eradicazione a tappeto, l'allevamento a monte e non bonificato può inquinare – anche con le acque di scorrimento – l'allevamento a valle, nel quale sia stata già attuata l'eradicazione e in cui i capi infetti abbattuti siano già stati sostituiti da capi indenni.

Il disegno di legge che abbiamo al nostro esame prevede alcune modifiche sostanziali veramente utili alla legge n. 615 del 1964. L'indennità di abbattimento, anziché facendo ricorso alla stima dei singoli capi, viene attuata sulla base di criteri stabiliti con decreto interministeriale, fermo restando il limite massimo di 60.000 lire per ogni capo. Inoltre è prevista una maggiorazione del 20 per cento per quanto riguarda i piccoli allevatori.

Per quanto concerne gli allevatori di ovini e caprini, in notevole numero come allevatori e come capi di bestiame, viene concesso un contributo di 4 mila lire a capo.

È stata abolita la disposizione, rivelatasi controproducente, di obbligare l'allevatore a ripristinare il capo entro 60 giorni dalla macellazione ed inoltre non è stata ripresa la disposizione che impegnava a sottoporre a controllo entro 30 giorni dall'importazione il capo di bestiame perché si è dimostrata scarsamente efficace.

Per altro l'importazione da paesi non facenti parte della Comunità è ammessa solo a condizione che vengano accettate garanzie uguali a quelle fornite dai paesi comunitari.

Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni intese a rendere più agevole l'utilizzazione dei mezzi finanziari per il risanamento del bestiame.

Se non vogliamo ottenere la collaborazione degli allevatori bisogna cercare di adeguare al valore economico l'entità del contributo, onde evitare che gli allevatori possano macellare di contrabbando.

Con l'articolo 6, il Ministero concede, come del resto era stato fatto con la legge del 1964, l'esenzione da bollo delle domande e degli atti occorrenti per conseguire l'indennità prevista. Ciò non è poco, non tanto per l'entità della cifra dalla quale gli allevatori sono esenti, quanto per la rapidità degli adempimenti.

L'azione del Ministero della sanità attraverso i propri organi non deve escludere, ma sollecitare ed integrare, laddove risulti conveniente, quella che sono in grado di espliccare enti, associazioni ed organismi particolarmente qualificati. Con l'articolo 7 viene assunto dal Ministero della sanità l'impegno di concedere contributi, in misura relativa alle disponibilità, agli enti interessati attivamente al miglioramento del patrimonio zootecnico.

L'articolo 8 stabilisce l'onere derivante dall'attuazione della presente legge; infatti abbiamo 3 miliardi per l'anno 1968, 4 miliardi per altri 4 anni e 2 miliardi per l'anno 1973. Ritengo che si possa contare senz'altro su una bonifica del settore.

Vorrei soltanto aggiungere che nelle misure da adottarsi, noi dovremmo anche considerare quegli allevatori che per fortuna e per loro merito hanno degli allevamenti indenni dalle malattie di cui abbiamo parlato.

Ritengo che a questi allevatori debba essere corrisposto un incentivo sulla produzione del latte; inoltre sarebbe il caso di considerare l'istituzione di mercati riservati esclusivamente a bovini provenienti da allevamenti definiti ufficialmente indenni.

A questo punto vorrei solamente ricordare i due punti fondamentali; dalla relazione ministeriale si evince che noi abbiamo una perdita secca di 50 miliardi e dai dati che ho potuto accertare si evince che il 10 per cento dei casi di tubercolosi nell'uomo è da attribuirsi ai bovini.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO